



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

C O P I A

OGGETTO	<i>Nr. Progr.</i> 59
APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2016	<i>Data</i> 22/04/2016

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 13:00, nella Residenza Comunale di Palazzo San Domenico, il COMMISSARIO STRAORDINARIO, Dott.ssa RIFLESSO ROSSANA, con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA CAPOZZI ELISA, ha adottato il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Nominato con D.P.R. del 25/3/2015)

Visto l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

Visto l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, che dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 13, comma 9 bis, del D.L. 201 del 2011 il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

Visto l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;

Visto l'art. 1, comma 13 della legge n. 208 del 2015, che disciplina l'esenzione IMU dei terreni agricoli nelle zone montane o di collina;

Visto l'art. 1, comma 380, della legge n. 228, del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2014 e ss.mm.ii;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

- Aliquota di Base (tutti gli immobili soggetti ad IMU): 10,6 per mille;
- Aliquota ridotta abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): 6,0 per mille;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2014 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Assunti i poteri del consiglio comunale

D E L I B E R A

1) di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- Aliquota di Base (tutti gli immobili soggetti ad IMU): 10,6 per mille;
- Aliquota ridotta abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): 6,0 per mille;

2) di stabilire che:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la suddetta detrazione di € 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli determinate annualmente dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 504/92;
- d) la base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al decreto legislativo 22.1.2004, n.42 e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e fatiscenti, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come disciplinato nel regolamento comunale;
- e) esenzione dell'imposta ai terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1 lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992) per le aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 giusta Circolare del 14/06/1993 n. 9 del Ministero delle Finanze;
- 3) **di dare atto** che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016.
- 4) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
- 5) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma. Del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 19/04/2016

IL FUNZIONARIO POSIZIONE ORGANIZZATIV/
F.to DOTT. GIUSEPPE SANTOIEMMA

IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to ANNA MELE

.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa RIFLESSO ROSSANA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA CAPOZZI ELISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/04/2016 al 14/05/2016 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Gioia del Colle, li 29/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA CAPOZZI ELISA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000
- ☐ Diviene esecutiva il 09/05/2016, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Gioia del Colle, li 29/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA CAPOZZI ELISA

È copia conforme all'originale.

Gioia del Colle, li

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA CAPOZZI ELISA